

N. R.G. [REDACTED] 2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fabio Florini	presidente
dott. Giovanni Salina	giudice
dott. Vittorio Serra	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **9388/2017** promossa da:

FALLIMENTO G [REDACTED] SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02123441202), con il patrocinio
dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED] BOLOGNA, elettivamente domiciliato in [REDACTED]
CESENA presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE/I

contro

L [REDACTED] contumace
C [REDACTED] procedimento estinto

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I

Con atto di citazione ritualmente notificato, Fallimento G [REDACTED] srl in liquidazione conveniva in giudizio E [REDACTED] e M [REDACTED]

Esponeva l'attore che:

- entrambi i convenuti erano stati amministratori della G [REDACTED] srl, mentre soltanto B [REDACTED] aveva poi ricoperto anche la carica di liquidatore;
- la società era stata costituita nel 2000, posta in liquidazione nel 2013 e dichiarata fallita nel 2015;
- al momento del fallimento, il Curatore scopriva che l'ultimo bilancio d'esercizio depositato in Camera di Commercio era quello riferito all'esercizio chiuso al 31.12.2010, mentre non era più rinvenibile tutta la documentazione fiscale e contabile della società, e che le dichiarazioni fiscali erano state depositate fino all'anno di imposta 2011;
- pur in assenza di un bilancio recente o di una situazione contabile aggiornata, il Curatore riusciva comunque a riscontrare, in seguito ad un'attenta analisi della scarsa documentazione rinvenuta, che l'attività della G [REDACTED] srl era stata caratterizzata da livelli di indebitamento sempre elevati;
- la Curatela rilevava poi che la rappresentazione patrimoniale della società emergente dai bilanci disponibili risultava priva di qualsivoglia supporto probatorio (e ciò rendeva ragionevole ritenere che avesse il solo fine di occultare la reale situazione di insolvenza in cui versava la G [REDACTED] srl, procrastinandone così la dichiarazione di fallimento), e decideva quindi di svolgere un'analisi degli indici di liquidità della società, al fine di valutarne la situazione finanziaria e di liquidità prima della messa in liquidazione e la sua evoluzione nel tempo;
- da questa analisi emergeva che già nel 2008 era presente nella G [REDACTED] srl un equilibrio precario tra le fonti a breve scadenza e l'attivo circolante, sebbene l'attivo corrente non fosse comunque sufficiente a coprire le passività a breve. Si poteva quindi ritenere che già nell'esercizio 2008 la società non fosse pienamente in grado di fronteggiare con mezzi liquidi, e/o prontamente realizzabili nel breve periodo, gli impegni assunti in scadenza entro l'esercizio successivo;
- nei due esercizi successivi (2009/2010) questo squilibrio si accentuava ulteriormente, divenendo così chiaro lo stato di insolvenza in cui versava la società: gli indici di liquidità evidenziavano infatti una forte carenza di liquidità immediata e/o disponibile nel breve periodo a fronte dell'aumento dei debiti esigibili nel breve periodo, i quali avevano subito, negli esercizi 2009 e 2010, un forte aumento a fronte invece di una notevole riduzione dei debiti a medio e lungo termine. Quindi secondo il Curatore,



sebbene sin dal 2008 la società avesse avuto evidenti problemi di solvibilità, l'insorgere dello stato di insolvenza poteva essere ragionevolmente collocato nell'esercizio del 2009;

- nonostante ciò, dal 2008 al 2012 erano stati eseguiti bonifici nei confronti dei soci ed amministratori (L [REDACTED] e M [REDACTED]) rispettivamente per € Euro 94.304,20 e € 83.532,92, se pur a fronte della contestuale maturazione di debiti erariali per complessivi € 271.117,00 ed interessi passivi sulle esposizioni bancarie per € 212.757,65;

- attraverso i documenti depositati presso la Camera di Commercio si appurava poi che in data 24.01.2012 la C [REDACTED] srl aveva ceduto alla A [REDACTED] spa il proprio ramo d'azienda denominato [REDACTED]. L'atto di cessione, sottoscritto dal convenuto L [REDACTED], prevedeva un prezzo di cessione di € 562.405,20, assolutamente inferiore al reale valore dell'azienda, da compensarsi con un contro-credito asseritamente vantato dalla cessionaria e da versarsi in due rate, la prima al momento del rogito e la seconda entro il 15.05.2012, subordinatamente all'avvenuto rispetto di un complesso meccanismo di revisione del prezzo;

- secondo quanto riferito dallo stesso convenuto B [REDACTED] al Curatore, A [REDACTED] non procedeva al pagamento della seconda rata, se non per un minimo importo di € 20.000,00 che in realtà, in assenza di qualsiasi evidenza, doveva ritenersi non versato. Ciò era naturale conseguenza della formulazione del contratto di cessione e, in particolare, dell'art. 4, che collegava al positivo esito di una complessa serie di verifiche successive alla stipula la possibilità per G [REDACTED] srl di incassare interamente il prezzo della cessione, nonostante gli amministratori sapessero, o dovessero sapere usando l'ordinaria diligenza, che il combinato disposto delle condizioni in esame non avrebbe mai consentito l'incasso integrale del prezzo pattuito;

- procrastinando senza alcuna ragione la dichiarazione di stato di insolvenza della società, gli amministratori ed il liquidatore precludevano alla Curatela la possibilità di agire in revocatoria fallimentare della complessiva operazione di cessione di ramo d'azienda ad A [REDACTED], che altro non era se non un atto estintivo di debiti pecuniari scaduti ed esigibili nei confronti di quest'ultima;

- in definitiva gli amministratori, certamente al corrente della situazione di deficit in cui la società versava già a partire dalla fine del 2008, avrebbero dovuto attivarsi per porvi rimedio ovvero, ove ciò non fosse stato possibile, quantomeno per arrestare l'attività senza ulteriori perdite. L'illegittima continuazione dell'attività sociale aveva infatti generato ulteriori passività, dal momento che il finanziamento dell'impresa in crisi era avvenuto attraverso la sistematica omissione del pagamento dei debiti tributari e/o previdenziali e che l'attività sociale era proseguita solo grazie al ricorso all'indebitamento bancario. Era evidente che, in queste ipotesi, la responsabilità degli amministratori fosse quella di aver generato a carico della società maggiori oneri derivanti dalle sanzioni e dagli



interessi conseguenti alle cennate omissioni ovvero da maggiori oneri non destinati alla conservazione del patrimonio sociale;

- oltretutto, omettendo di depositare i bilanci successivi a quello riferito al 2010, di presentare le dichiarazioni fiscali e di tenere regolarmente la contabilità, alla data di dichiarazione di fallimento i convenuti avevano reso impossibile ricostruire puntualmente l'andamento della società e le operazioni compiute negli anni;

- in merito alla liquidazione del danno risarcibile doveva continuare ad applicarsi, anche dopo i più recenti arresti giurisprudenziali, il criterio del risarcimento del danno correlato alla differenza tra attivo e passivo, ove ne sussistessero i presupposti. Nel caso di specie: 1) nessun bilancio era stato depositato dopo quello del 2010, con la conseguenza di rendere impossibile ricostruire dettagliatamente le vicende societarie, i movimenti contabili e l'attività svolta dagli amministratori e dal liquidatore, che pacificamente avevano continuato la gestione dell'impresa in stato di insolvenza; 2) la maggior parte dei debiti della società (per lo più bancari ed erariali) erano sorti molto prima della messa in liquidazione della C [REDACTED] srl, senza che gli amministratori avessero posto in essere i comportamenti doverosi a seguito del verificarsi della perdita del capitale sociale; 3) mancavano del tutto elementi per determinare le disponibilità liquide alla data del fallimento (che infatti al momento dell'apertura aveva attivo nullo); 4) erano ipotizzabili ammanchi significativi di somme e beni (vedi cessione ramo d'azienda "[REDACTED]") poiché, al momento del fallimento, la società era totalmente priva di attivo;

- in virtù di questo criterio, il danno imputabile ai convenuti era pari a € 1.602.457, 84, consistente nella differenza tra l'attivo (pari a zero) e lo stato passivo;

- in via meramente subordinata, nel caso in cui si fosse ritenuto inapplicabile il predetto criterio di quantificazione, gli amministratori e il liquidatore sarebbero stati comunque responsabili di tutta una serie di danni così come individuati e quantificati dal Curatore.

Ciò premesso, l'attore chiedeva che:

- i convenuti fossero dichiarati tenuti al risarcimento dei danni subiti dalla società C [REDACTED] srl in liquidazione e dai creditori sociali per i fatti loro ascritti e a norma degli artt. 2381, 2392, 2467 2476, 2394, 2394bis, 2482, 2482bis, 2482ter, 2485, 2486, 2491 c.c. e dell'articolo 146 l. fall;

- per l'effetto, i convenuti fossero condannati in solido fra loro o, eventualmente, secondo la diversa graduazione di responsabilità emersa, al pagamento della complessiva somma di Euro 1.602.457,84 o di quella, maggiore o minore, risultata provata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia anche in ragione di un criterio liquidativo di tipo equitativo, oltre interessi dalla domanda al saldo.

II

All'udienza del 9.11.2017 il giudice dichiarava la contumacia dei due convenuti B [REDACTED]



All'udienza del 12.04.2019 l'attore dichiarava di aver raggiunto un accordo stragiudiziale con il convenuto M [REDACTED] e di rinunciare pertanto agli atti e all'azione nei suoi soli confronti. Il Giudice dichiarava quindi l'estinzione del processo nei confronti di M [REDACTED]

La causa era istruita con prove documentali e all'udienza del 12.04.2019 era posta in decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.

Con la comparsa conclusionale la Curatela limitava la richiesta di condanna nei confronti del E [REDACTED] all'importo massimo di € 100.000,00, in considerazione della capacità patrimoniale del debitore e dei costi di registrazione della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande dell'attore devono essere accolte.

1. Preliminarmente è necessario dare atto del fatto che, in assenza dei bilanci e delle scritture contabili dall'esercizio 2011 in poi, l'unica documentazione utile alla ricostruzione della situazione finanziaria della G [REDACTED] srl è rappresentata dai bilanci degli esercizi 2008, 2009 e 2010.

Analizzando questi ultimi si giunge alle medesime conclusioni espresse dal Curatore fallimentare nella sua relazione ex art. 33 LF, relativamente alle circostanze che l'attività della società è sempre stata caratterizzata da livelli di indebitamento estremamente elevati e che già nel 2009 l'impresa versava in una situazione di forte crisi di liquidità, non essendo i crediti liquidi, o liquidabili nel breve periodo, sufficienti a coprire le passività entro l'esercizio successivo.

Conseguentemente, deve ritenersi corretta la statuizione di parte attrice secondo la quale l'insorgere dello stato di insolvenza della G [REDACTED] srl è da collocarsi proprio nell'esercizio del 2009.

Nonostante ciò, e nonostante questa situazione fosse indubbiamente nota ai due convenuti/amministratori (o avrebbe dovuto esserlo con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza), il finanziamento della società è avvenuto tramite la sistematica omissione del pagamento dei debiti tributari e/o previdenziali e il ricorso all'indebitamento bancario, pur nella consapevolezza dell'impossibilità di far fronte ai relativi obblighi restitutori.

L'illegittima prosecuzione dell'attività sociale, lungi dall'integrare un'ipotesi di tentativo di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, ha invece avuto quale naturale conseguenza la maturazione di consistenti interessi debitori sulle somme oggetto di contratti di finanziamento stipulati con gli istituti di credito e di sanzioni relative alle cennate omissioni fiscali e contributive, e quindi l'aggravamento dello stato di insolvenza della società.

È altresì comprovato che tra il 2008 e il 2012 furono eseguiti bonifici in favore dei convenuti in qualità di amministratori rispettivamente per € 94.304,20 (B [REDACTED]) ed € 83.532,92 (M [REDACTED]), se pur a



fronte della contestuale maturazione di debiti erariali per complessivi € 271.117,00 ed interessi passivi sulle esposizioni bancarie per € 212.757,65.

Stando ai tre bilanci di esercizio disponibili risulta poi che tra il 2008 e il 2010 la voce “soci c/finanziamenti fruttiferi” si ridusse di € 1.571.415,31, nonostante, come visto, la società già versasse in stato di insolvenza.

Infine, emblematica di una gestione societaria a dir poco imprudente da parte dei due amministratori B [REDACTED] e M [REDACTED] è la cessione del ramo d’azienda denominato “[REDACTED]” ad un prezzo assolutamente inferiore al suo reale valore e a condizioni contrattuali talmente sfavorevoli da rendere chiaramente improbabile la ricezione del pagamento della seconda delle due rate pattuite, effettivamente mai avvenuto.

Tutte le condotte fin qui descritte costituiscono un inadempimento del dovere degli amministratori di provvedere alla ricapitalizzazione ovvero alla messa in liquidazione e scioglimento della società in occasione della diminuzione del capitale sociale per perdite al disotto del minimo legale.

È evidente infatti che i convenuti non abbiano convocato l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra superiore al minimo legale ex art. 2482 ter c.c., che non abbiano accertato senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento della società come espressamente previsto dall’art. 2485 c.c., e che non abbiano gestito la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale come prescritto dall’art. 2486, rendendosi così responsabili per i danni arrecati per gli atti e/o omissioni compiuti in violazione del predetto articolo.

2. Ciò premesso, è altresì necessario considerare che i convenuti non si sono presentati a rendere l’interrogatorio formale ritualmente ammesso dal giudice all’udienza del 22.03.2018.

Trattandosi di un’assenza priva di qualsivoglia giustificazione, deve trovare applicazione l’art. 232 c.p.c., a norma del quale in questi casi il giudice “*valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio*”.

In virtù di ciò, si ritengono quindi ammesse le seguenti circostanze:

- tra il 2008 e il 2012 furono eseguiti bonifici a favore dei due convenuti per € 94.304,20 (a favore di [REDACTED]) e € 83.532,92 (a favore di M [REDACTED]);
- fra il 2008 e il 2010 furono restituiti ai soci finanziamenti per € 1.571.415,31 come dimostra la variazione della voce di bilancio “soci c/finanziamenti infruttiferi” che, fra il 2008 (allorché ammontava ad € 2.035.703,41) ed il 2010 (allorché fu di € 464.288,100), si ridusse di € 1.571.415,31;
- la seconda quota del prezzo pattuito per la cessione del ramo d’azienda “[REDACTED]” non venne mai pagata dalla cessionaria;



- la società non ha mai svolto alcuna attività di recupero credito nei confronti della cessionaria.

3. Quanto alla quantificazione del danno imputabile ai due convenuti, deve ritenersi legittimo il ricorso ad una liquidazione equitativa, nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare. È stato infatti recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che l'applicazione del predetto criterio è da ritenersi ammissibile nei casi in cui l'attore abbia allegato inadempimenti degli amministratori astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato, ivi compresa la pluriennale mancata tenuta delle scritture contabili, indicando le ragioni che hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta degli amministratori stessi (Cassazione Civ, sez I, n. 2500 del 01.02.2018).

Per completezza, è poi utile ricordare che il criterio in questione è stato da ultimo recepito e ampliato dal legislatore nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui art. 378, comma 2 (in vigore dal 16.03.2019) ha aggiunto all'art. 2486 c.c. un terzo comma, in base al quale *“Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”*.

Nel caso di specie, le azioni ed omissioni dei convenuti precedentemente evidenziate devono ritenersi inadempimenti astrattamente idonei a causare il danno lamentato ai sensi della richiamata giurisprudenza, senza che sia possibile, per fatto sempre imputabile agli amministratori e al liquidatore e consistente nell'assoluta mancanza di documentazione fiscale e contabile, tenere conto degli effetti contingenti e connaturati alla prosecuzione dell'attività sociale non eliminabili neppure mediante il ricorso tempestivo alla messa in liquidazione della società.

Il danno imputabile ai convenuti in qualità di amministratori e liquidatore della C [REDACTED] srl deve quindi essere quantificato nella differenza tra l'attivo liquidato in sede fallimentare, pari a € 0, e lo stato passivo esecutivo, pari a € 1.602.457,84.

In assenza di ogni contestazione deve presumersi che le quote di responsabilità dei due convenuti siano di pari importo (quindi di € 801.228,92) e che la transazione stragiudiziale intervenuta con il convenuto



Manaigo abbia riguardato la sua intera quota e abbia quindi rotto il vincolo di solidarietà relativamente a quest'ultima.

Di conseguenza, il danno imputabile al restante convenuto B [REDACTED] è pari unicamente alla sua quota di € 801.228,92 e, dal momento che si tratta di un importo comunque superiore a quello di € 100.000,00 a cui l'attore chiede che sia limitata la statuizione di condanna, deve concludersi che la predetta richiesta vada accolta.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto B [REDACTED]

Il Fallimento deve considerarsi ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 144 d.p.r. 115/02, avendo il giudice delegato attestato che la procedura non ha la disponibilità del denaro necessario per le spese del processo; ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, deve quindi essere disposto che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

Le spese, da determinare in relazione all'entità del risarcimento riconosciuto, si liquidano in € 5626,38 (per la fase di studio, 2430,00; per la fase introduttiva, € 1550,00; per la fase istruttoria, € 3780,00; per la fase decisionale, € 2025,00; per spese generali nella misura del 15%, € 1467,75; meno la decurtazione di cui all'art. 130 d.p.r. 115/02, € 5626,37), oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.

P.Q.M.

il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra

Fallimento G [REDACTED] s.r.l. in liquidazione

contro

B [REDACTED]

così provvede:

- dichiara tenuto e condanna B [REDACTED] al pagamento in favore di Fallimento G [REDACTED] s.r.l. in liquidazione della somma di € 100.000,00;
- dichiara tenuto e condanna B [REDACTED] al pagamento in favore dello Stato delle spese processuali, che liquida in € 5626,38, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del 7.11.2019

il giudice relatore
dott. Vittorio Serra

il presidente
dott. Fabio Florini

